U N I V E R S I T À D E G L I S T U D I D I S A L E R N O

Selezione per l'assegnazione di collaborazioni a tempo parziale degli studenti per l'anno accademico 2012/13, ai sensi dell'art. 13 della Legge del 2 dicembre 1991, n. 390, e del D. L.vo 29 marzo 2012, n. 68

Articolo 1

Indizione

1. E' indetta, per l'anno accademico 2012/13, una selezione per la formazione di graduatorie relative all'instaurazione di rapporti di collaborazione per attività a tempo parziale degli studenti ai sensi della legge 2 dicembre 1991 n. 390 e del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Articolo 2

Definizione del numero delle collaborazioni

1 Il numero di collaborazioni da assegnare è pari a **400**, di cui **8** riservate a studenti con disabilità uguale o superiore al 66%.

2 Con successivo provvedimento dirigenziale le collaborazioni saranno ripartite tra i corsi di laurea attivati per l'A.A. 2012/13, in maniera proporzionale, in base al numero degli studenti regolarmente iscritti alla data del **28.02.2013,** garantendo l'assegnazione di almeno una collaborazione per ogni corso di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, di laurea specialistica/magistrale biennale.

3 Il suddetto numero di collaborazioni potrà essere incrementato, nel corso dell'a.a. 2012/13, in presenza di ulteriori risorse rispetto a quelle individuate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo con la delibera del 18.01.2013 e destinate alla copertura del bando odierno; in tal caso, si procederà utilizzando le medesime graduatorie redatte in esito alla presente selezione.

Articolo 3

Corrispettivo

1. Il corrispettivo orario per le suddette attività, al netto degli oneri fiscali, è pari ad € 7,00 (euro sette) e verrà erogato, in unica soluzione, al termine della attività, in funzione del numero delle ore effettivamente svolte, previa presentazione di una dichiarazione rilasciata dal responsabile dell'unità amministrativa presso la quale l'attività è stata svolta che attesti lo svolgimento con esito positivo della stessa e il numero di ore effettuate.

Articolo 4

Oggetto dell'attività e modalità di svolgimento

1. Le attività alle quali lo studente può collaborare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 del Regolamento per le collaborazioni a tempo parziale degli studenti ai sensi dell'art. 13 della legge 390/91 emanato con D.R. 3244 del 30.07.2003 modificato con D.R. 2865 del 26.07.2004, sono:
   a. supporto alle strutture didattico-scientifiche per il funzionamento della didattica;
   b. supporto alla gestione dei laboratori didattici e scientifici e alle aule informatiche;
   c. supporto al funzionamento delle biblioteche di Ateneo;
   d. supporto al funzionamento delle strutture amministrative;
   e. supporto ai servizi di tutorato e assistenza;
   f. supporto agli studenti disabili;
   g. accoglienza.

2.. Il singolo studente selezionato non potrà superare il numero massimo di 150 ore annue che potranno essere effettuate entro il **30 giugno 2014**.

3. Il rapporto con l'Università per tali attività si interrompe in ogni caso dal giorno successivo a quello in cui lo studente consegue il titolo di studio relativo al corso a cui è iscritto.
4. Lo studente è tenuto a prestare servizio esclusivamente presso la struttura assegnata e nell'orario stabilito dal responsabile dell'unità amministrativa, che dovrà tener conto degli impegni didattici dello stesso studente.
5. Lo svolgimento delle attività di cui al presente bando non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

Articolo 5

Requisiti di partecipazione al concorso

1. Possono presentare domanda gli studenti che, per l'a.a. 2012/13, siano in possesso dei requisiti di cui ai successivi artt. 5.1 e 5.2:

Articolo 5.1

Iscrizione

1. Dovranno risultare con carriera attiva e regolarmente iscritti per l'A.A. 2012/13 presso l'Ateneo entro i seguenti termini:
   a) **1 ottobre 2012** gli iscritti **agli anni successivi al primo e non oltre il primo anno fuori corso** dei corsi di **laurea**, di **laurea magistrale**, di **laurea magistrale a ciclo unico;**
   b) **28 febbraio 2013** gli iscritti **ai primi anni** dei corsi di Laurea magistrale biennale.

Articolo 5.2

Requisiti di merito

1. Gli studenti di cui alla lettera a) dell'art. 5.1 devono avere superato entro il 10.08.2012 i 2/5 del totale dei crediti previsti in base al numero degli anni di iscrizione; pertanto, il numero minimo di crediti è pari a:
   - 24 crediti su 60 per gli studenti con due anni di iscrizione,
   - 48 crediti su 120 per gli studenti con tre anni di iscrizione,
   - 72 crediti su 180 per gli studenti con quattro anni di iscrizione,
   - 96 crediti su 240 per gli studenti con cinque anni di iscrizione,
   - 120 crediti su 300 per gli studenti con sei anni di iscrizione.
2. Per gli studenti di cui alla lettera b) dell'art. 5.1 costituirà requisito di merito il titolo di primo livello conseguito, al massimo, nell'anno successivo alla durata legale del corso di studio (entro il 30 settembre del quarto anno di effettiva iscrizione a partire dalla prima immatricolazione).

Articolo 5.3

Condizione di fuori corso

1. Oltre al possesso dei requisiti previsti dai precedenti artt. 5.1 e 5.2, gli studenti non devono essersi trovati nella condizione di fuori corso **per più di una volta** relativamente al corso di studi per il quale si partecipa.
2. In caso di rinuncia agli studi o passaggio di corso senza riconoscimento della carriera pregressa quest'ultima non verrà computata ai fini della nuova determinazione.

Articolo 6

Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La **presentazione della domanda** è consentita esclusivamente via WEB. La domanda è costituita da un modulo on-line, da compilare a cura del concorrente secondo le indicazioni ivi riportate, reperibile collegandosi al sito **www.unisa.it** - Menu Principale - Servizi On-Line studenti "Area Utente", selezionando login ed immettendo nome utente e password personale.
2. La compilazione e la conferma della domanda di partecipazione sono possibili utilizzando qualsiasi personal computer connesso ad "internet" - in qualsiasi giorno ed ora - sino al termine di scadenza indicato dal presente Bando. Gli studenti interessati potranno avvalersi delle

postazioni informatiche dislocate presso l'*Infopoint* della Segreteria Studenti dell'Università degli Studi di Salerno.

3. All'atto della domanda lo studente dovrà indicare la preferenza circa il trimestre di svolgimento dell'attività e, in ordine di priorità, due preferenze circa la struttura presso la quale svolgere l'attività di collaborazione part-time. Si precisa che tali scelte non sono vincolanti per l'Ateneo.
4. Gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di Laurea magistrale biennale che hanno conseguito il titolo di studio di primo livello presso altri Atenei, dovranno indicare nella domanda, **a pena di esclusione**, l'anno accademico di prima immatricolazione alla suddetta carriera, la data di conseguimento del titolo, il voto di laurea.
5. La domanda deve essere **confermata on-line entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 10 giugno 2013** da tutti gli studenti in possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione; dopo l'avvenuta conferma sarà possibile stampare la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda. Dopo tale ora non sarà, quindi, più possibile compilare o confermare la domanda di partecipazione. Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi ragione, dovessero pervenire oltre i termini perentori sopra precisati. Parimenti, non saranno accettate le domande compilate in modo incompleto od errato e/o che non rispettino le modalità di presentazione precedentemente indicate.
6. Le domande presentate con mezzi o modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo saranno escluse dalla selezione.

Articolo 7

Criteri per la formulazione delle graduatorie

1. Lo studente in possesso dei requisiti previsti dal presente bando è inserito nella graduatoria del tipo di Corso di studio cui risulta iscritto per l'anno Accademico 2012/13.
2. Gli studenti idonei non beneficiari delle borse di studio dell'A.DI.S.U per l'A.A. 2011/12 saranno collocati, nella graduatoria del proprio corso di studio, con precedenza rispetto ai restanti studenti, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.P.C.M. del 9 aprile 2001.
3. La collocazione degli studenti in graduatoria è effettuata sulla base dell'indicatore di merito calcolato con i dati regolarmente registrati negli archivi informatici dell'Università entro la data del 10 agosto 2012.
   L'indicatore di merito è dato dalla percentuale calcolata sulla base dei crediti maturati al 10 agosto 2012 e quelli previsti per il totale di anni di iscrizione così come di seguito specificato:
   - 60 crediti per gli studenti con due anni di iscrizione,
   - 120 crediti per gli studenti con tre anni di iscrizione,
   - 180 crediti per gli studenti con quattro anni di iscrizione,
   - 240 crediti per gli studenti con cinque anni di iscrizione,
   - 300 crediti per gli studenti con sei anni di iscrizione.

   Pertanto, per gli studenti di cui al comma a) dell'art. 5.1 il calcolo del merito viene determinato dal numero dei crediti conseguiti alla data del 10 agosto 2012 e dalla media ponderata di questi ultimi.
4. Solo per gli studenti iscritti al primo anno di un corso di Laurea magistrale biennale il calcolo del merito viene determinato:
   1) dal valore percentuale relativo agli anni impiegati per il conseguimento del titolo di primo livello che sarà:
      a) uguale a 1, se lo studente ha conseguito la laurea entro la durata legale del corso di studio (entro il 30 settembre del terzo anno di effettiva iscrizione a partire dalla prima immatricolazione);
      b) uguale a 0,75, se lo studente ha conseguito la laurea nell'anno successivo alla durata legale del corso di studio (entro il 30 settembre del quarto anno di effettiva iscrizione a partire dalla prima immatricolazione);

2) dal valore ottenuto convertendo in trentesimi la votazione conseguita nel corso di laurea di primo livello;

5. In caso di parità dell'indicatore di merito nelle graduatorie si darà la precedenza, nell'ordine:
   - al valore maggiore della media ponderata dei voti registrati alla data del 10 agosto 2012;
   - al più giovane di età.
6. Gli studenti che non risulteranno in possesso dei requisiti previsti dal bando saranno inseriti in un elenco in ordine alfabetico, con l'indicazione dei motivi di esclusione.

Articolo 8

Esclusioni e incompatibilità

1. Sono esclusi dalla selezione gli studenti:
   - non in possesso dei requisiti di cui ai precedenti artt. 5.1, 5.2.e 5.3 ;
   - già in possesso di un titolo universitario, sia del cd. "*Vecchio Ordinamento*", che del cd. "*Nuovo Ordinamento*" che sia di pari livello del titolo che aspirano a conseguire a conclusione del corso di laurea a cui sono iscritti nell'a.a. 2012/13;
   - che, in possesso di un titolo di studio di primo livello conseguito presso altri Atenei, all'atto della compilazione della domanda non abbiano indicato, ai sensi del comma 4. Art. 6, l'anno accademico di immatricolazione relativo alla suddetta carriera, la data di conseguimento del titolo, il voto di laurea.
2. Saranno altresì esclusi, per incompatibilità:
   - gli studenti vincitori della borsa di studio erogata dall'A.DI.S.U. per l'A.A. 2012/13. Qualora lo studente risulti assegnatario di borsa successivamente all'inizio delle attività part-time, perderà il beneficio della borsa conservando la sola idoneità;
   - i vincitori per l'A.A. 2012/13 di assegni per attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero previste dalla L.170 dell'11 luglio 2003, art. 1 lettera b) e dal D.M. n. 198 del 23 ottobre 2003, art. 2, comma 3. Qualora le suddette attività non siano iniziate al momento della presa di servizio delle attività part-time lo studente può esercitare il diritto di opzione;
   - gli studenti stranieri che richiedono il riconoscimento o l'equipollenza di un titolo accademico conseguito all'estero di valore equivalente o superiore a quello per cui si iscrivono;
   - gli studenti che si iscrivono a corsi singoli;
   - gli studenti che negli anni precedenti hanno dichiarato il falso o presentato una dichiarazione non corrispondente al vero e che pertanto sono stati esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso degli studi;
   - gli studenti che hanno svolto una collaborazione nell'anno precedente e che sono incorsi nella violazione, oggettivamente riscontrata, dei doveri previsti dall'art. 7 del Regolamento di Ateneo inerente l'attività a tempo parziale degli studenti;
   - gli studenti che si siano trasferiti ad altra sede universitaria; abbiano rinunciato agli studi; abbiano sospeso gli studi oppure siano decaduti dagli studi.
3. Saranno, altresì, esclusi dalla graduatoria gli studenti che presenteranno istanza di partecipazione con modalità diverse da quella telematica stabilita al precedente art. 6.

Articolo 9

Graduatoria riservata

1. Per il conferimento degli incarichi riservati agli studenti diversamente abili con invalidità non inferiore al 66% si procederà alla formazione di una sola graduatoria, prescindendo dal tipo di corso di studio di appartenenza.
2. L'indicatore di merito è dato dalla percentuale calcolata sulla base dei crediti maturati al 10 agosto 2012 e quelli previsti, all'art. 7. commi 3 e 4 , per il totale di anni di permanenza ridotti del 40%.
3. Gli studenti diversamente abili possono partecipare alla selezione anche se nella condizione di fuori corso per la seconda volta.

4. Gli studenti diversamente abili idonei non beneficiari delle borse di studio dell'A.DI.S.U per l'A.A. 2011/12, saranno collocati con precedenza rispetto ai restanti studenti, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.P.C.M. del 9 aprile 2001.
5. I posti riservati e non assegnati per mancanza di aventi diritto saranno ridistribuiti tra i corsi di laurea attivati per l'a.a. 2012/13 in maniera proporzionale.

Articolo 10

Pubblicazione graduatorie e istanze di rettifica

1. Le graduatorie provvisorie, approvate con decreto del Rettore, saranno pubblicate sul sito web dell'Ateneo nella pagina dedicata all'Ufficio Diritto allo Studio accessibile dal sito www.unisa.it.
1. Tale pubblicazione costituirà, ad ogni effetto, notifica agli interessati.
2. Avverso le predette graduatorie gli studenti potranno presentare istanza di rettifica **esclusivamente** per via telematica con le stesse modalità dell'istanza di partecipazione, entro e non oltre dieci giorni dalla data della suddetta pubblicazione, accedendo dalla propria area utente.
3. Successivamente le graduatorie definitive, approvate con decreto del Rettore, saranno pubblicate sul sito web dell'Ateneo www.unisa.it.
4. La pubblicazione delle graduatorie definitive costituirà, ad ogni effetto, notifica agli interessati dell'esito delle istanze di rettifica.
5. Tutte le graduatorie saranno consultabili alla pagina web dell'Ufficio Diritto allo Studio.

Articolo 11

Stipula contratto

1. Gli studenti che rientreranno nel numero delle collaborazioni del proprio corso di studio dovranno presentarsi presso l'Ufficio Diritto allo Studio per sottoscrivere il relativo contratto secondo il calendario che sarà reso noto contestualmente alla pubblicazione della graduatoria definitiva. **La mancata presentazione nel giorno indicato nel calendario sarà motivo di decadenza** (vedi art. 15 del bando).
2. Successivamente, l'Ufficio Diritto allo Studio provvederà all'assegnazione nominativa alla struttura universitaria sulla base delle indicazioni della Commissione, di cui all'art. 4 del Regolamento precitato.

Articolo 12

Variazioni dello status di studente

1. Lo studente è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ufficio Diritto allo Studio ogni variazione del proprio *status*, intervenuto dopo la presentazione della domanda.
2. Egualmente dovrà comunicare l'eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari superiori alla censura ricevute durante lo svolgimento dell'attività.

Articolo 13

Richiesta idonei da parte dell'A.DI.S.U.

1. L'A.DI.S.U. – Salerno può utilizzare la graduatoria degli idonei per la sottoscrizione di contratti di collaborazione part-time con studenti che saranno chiamati a svolgere attività presso la sede dell'Azienda per il Diritto allo Studio di Salerno.

Articolo 14

Motivi di risoluzione del contratto

1. I contratti di collaborazione sono dichiarati risolti, oltre che per quanto previsto all'art. 8, anche per i seguenti motivi:
    - sopravvenuta inidoneità dello studente alla collaborazione richiesta;
    - rinuncia agli studi o trasferimento ad altra sede universitaria;
    - conseguimento del diploma di laurea (relativo alla graduatoria nella quale è inserito come vincitore);

- irrogazione di un provvedimento disciplinare riguardante lo *status* di studente, più grave della censura;
- notevoli inadempienze nell'esecuzione della prestazione;
- dichiarazioni non veritiere rese ad organi o uffici dell'Ateneo.

2. La risoluzione del contratto è dichiarata con decreto del Rettore, che stabilisce anche se vi siano i presupposti per la liquidazione parziale del compenso, ed è comunicata all'interessato.

Articolo 15

Casi di decadenza

1. Gli studenti che non si presentino nella data stabilita dal calendario di convocazione saranno dichiarati decaduti, fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente giustificati**.**

Articolo 16

Contestazioni

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di selezione, si rimanda a quanto previsto dal "Regolamento per le attività di collaborazione part-time" emanato con D.R. n. 3244 del 30.07.2003, modificato con D.R. n. 2865 del 26.7.2004, nonché alle ulteriori norme interne e statali in materia.

Articolo 17

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, l'Università degli Studi di Salerno garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dei candidati, con particolare riferimento alla riservatezza all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati stessi. In particolare, tutti i dati personali forniti dai candidati saranno trattati, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 11 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, esclusivamente per le finalità connesse e strumentali al presente bando di concorso ed all'eventuale gestione del rapporto con l'Ateneo.
2. I candidati hanno diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

Articolo 18

Responsabile del procedimento

1. A tutti gli effetti della presente procedura comparativa è individuata quale struttura organizzativa competente l'Ufficio Diritto allo Studio, 2° piano del Palazzo del Rettorato – Via Ponte Don Melillo 84084 Fisciano –SA, e quale Responsabile del procedimento la dott.ssa Rachele Pisano, tel. 089.966426, fax 089.966305, e-mail: pisano@unisa.it.
2. Ogni ulteriore informazione circa il presente bando può essere richiesta alla suddetta struttura a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi dliguori@unisa.it, lcolucci@unisa.it, o a mezzo telefono ai nn. 089-966285 – 089-966534, o direttamente presso l'Ufficio negli orari di ricevimento del pubblico (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00).

IL RETTORE
Raimondo Pasquino